

PRIMO PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE:  
NUOVA LINEA FERROVIARIA PASSO CORESE-RIETI  
(LEGGE N. 443/2001)

## IL CIPE

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

VISTI, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che può, in proposito, avvalersi di apposita "struttura tecnica di missione";

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che, nell'allegato 1, include - nell'ambito dei "Corridoi trasversali e dorsale appenninica" alla voce "Sistemi ferroviari" - la tratta "Passo Corese-Rieti", per la quale indica un costo complessivo di 335,697 Meuro con una previsione di spesa nel triennio 2002-2004 pari a 39,251 Meuro e, nell'allegato 2, riferisce la medesima tratta al Corridoio ferroviario Roma-Passo Corese-Rieti;

VISTO il decreto n. 5279 emanato il 20 marzo 2003 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui e ad effettuare altre operazioni finanziarie, definite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e quantificate le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

VISTO il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che, in ordine al primo programma delle infrastrutture strategiche, riporta in apposito

allegato l'elenco delle opere potenzialmente attivabili nel periodo considerato e tra le quali è incluso l'intervento Passo Corese-Rieti;

VISTA la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

VISTA la nota 24 ottobre 2003, n. 626, integrata con nota 15 dicembre 2003, n. 695, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - la relazione istruttoria sulla "nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti", proponendo l'approvazione del progetto preliminare dell'opera, con prescrizioni;

CONSIDERATO che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

CONSIDERATO che l'opera di cui sopra è compresa nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Lazio, sottoscritta il 20 marzo 2002, tra le "infrastrutture di preminente interesse nazionale" che interessano il territorio laziale;

CONSIDERATO che nell'odierna seduta la Regione Lazio ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, con prescrizioni sulla progettazione preliminare, anche ai fini della localizzazione urbanistica;

UDITA la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ACQUISITA in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

## P R E N D E   A T T O

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare:

- *sotto l'aspetto tecnico-procedurale*

- che l'intervento consiste nella realizzazione della nuova linea ferroviaria a semplice binario Passo Corese-Rieti, di lunghezza pari a 49 km circa, che collega le stazioni di Fara Sabina – attualmente operativa sulla linea Chiusi-Roma – e di Rieti – attualmente operativa sulla linea Terni-L'Aquila-Sulmona - con stazione intermedia a Osteria Nuova (km 22+350) a servizio del bacino centrale della linea;

- che il contesto di riferimento in cui si pone la nuova linea è il sistema metropolitano su ferro di Roma e che il servizio viaggiatori sulla nuova linea sarà assicurato dal prolungamento, fino a Rieti, di parte dei treni del servizio metropolitano per Fiumicino Aeroporto (FM1), attualmente attestati alla stazione di Fara Sabina;
  - che il tracciato della nuova linea è caratterizzato dalla presenza di tre gallerie “lunghe” dotate di appositi attrezzaggi ai fini della sicurezza (discenderie, cunicoli carrabili o pedonali, by pass pedonali, finestre), di cui la più lunga (galleria Ornaro) misura 7,5 km;
  - che il progetto preliminare è stato trasmesso dal soggetto aggiudicatore il 23 maggio 2003 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e agli altri Organismi competenti;
  - che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988 n. 377, l’opera non risulta sottoposta alla procedura di valutazione di impatto ambientale nazionale e che, a seguito dell’attivazione della procedura di valutazione ambientale regionale, prevista dall’art. 17 del menzionato decreto legislativo n. 190/2002, la Regione Lazio - Dipartimento del territorio – Direzione regionale ambiente e protezione civile – Area valutazione di impatto ambientale, in data 7 agosto 2003, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
  - che parere favorevole, con prescrizioni, ha espresso anche il Ministero per i beni e le attività culturali in data 23 settembre 2003;
  - che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento delle indicazioni formulate dalle Amministrazioni interessate;
- *sotto l’aspetto attuativo*
- che il soggetto aggiudicatore viene individuato in RFI S.p.A.;
  - che l’ultimazione dei lavori è prevista entro il mese di aprile 2013;
- *sotto l’aspetto finanziario*
- che il costo complessivo dell’intervento è quantificato in 753,8 milioni di euro, di cui 7,5 per opere compensative;
  - che il suddetto costo risulta incrementato di 418,8 milioni di euro rispetto al valore riportato nell’allegato 1 della delibera n. 121/2001, nonché rispetto a quanto riportato nel Piano delle priorità degli investimenti ferroviari (PPI) – edizione settembre 2002, nel quale risultava inserita, tra i “nuovi progetti di legge obiettivo”, la linea Passo Corese-Rieti;
  - che il costo ora individuato risulta in linea con quanto riportato nel PPI – edizione ottobre 2003, esaminato da questo Comitato nella seduta del 25 novembre 2003, nel quale sono individuate le macrocause cui riferire gli scostamenti di costo dei progetti, consistenti – per il caso in esame – in approfondimenti progettuali, ampliamenti funzionali e modalità di appalto;

- che il progetto, che - come sopra riportato - risulta inserito tra i “nuovi progetti di Legge Obiettivo” del PPI, non beneficia dei finanziamenti del Contratto di programma 2001-2005 intercorrente tra F.S. S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- che risultano disponibili, a carico della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 1,34 milioni di euro;
- che l'accoglimento delle ulteriori prescrizioni formulate dalle Amministrazioni locali nel corso della recente istruttoria determina un costo aggiuntivo di 38,4 milioni di euro, portando il valore complessivo del progetto a 792,2 milioni di euro;

## DELIBERA

### 1. *Approvazione progetto preliminare*

- 1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della “nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti” ed è riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera. E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.
- 1.2 Ai sensi del citato articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 792,2 milioni di euro sopra indicato costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare ed è inclusivo degli oneri per opere di mitigazione ambientale.
- 1.3 Le prescrizioni di cui al punto 1.1, proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella relazione istruttoria e cui resta subordinata la approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato che forma parte integrante della presente delibera.

### 2. *Clausole finali*

- 2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento “nuova linea ferroviaria Passo Corese-Rieti”, approvato con la presente delibera.
- 2.2 In sede di esame del progetto definitivo, il predetto Ministero provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente

punto 1.1, debbono essere recepite prima di detta fase progettuale o in tale sede, nonché al rispetto delle altre indicazioni.

Detto Ministero provvederà altresì a verificare che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato punto.

- 2.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di esame del progetto definitivo, provvederà a riportare in apposito prospetto il riepilogo delle fonti di copertura finanziaria dell'opera, fermo restando che la quota complessiva da porre a carico delle risorse destinate all'attuazione del primo programma delle opere strategiche non potrà superare – salva compensazione con altra opera – quella indicata nella richiamata delibera n. 121/2001.

Roma, 19 dicembre 2003

IL SEGRETARIO DEL CIPE  
Mario BALDASSARRI

IL PRESIDENTE DELEGATO  
Giulio TREMONTI